



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE
Beatrice PURITA
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

A J (C.U.I.) nato il in , S.F.D.

libero – già presente

Assistito e difeso d'ufficio dall'Avv. del Foro di Bergamo

IMPUTATO

dei seguenti reati:

1) reato previsto e punito dagli artt. 56 e 614, comma 3, c.p. perché tentava di introdursi, con violenza, nell'abitazione di C D , bussando insistentemente per farsi aprire la porta e danneggiando gli infissi, compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di violazione di domicilio, non riuscendo nell'intento per l'intervento dei Carabinieri. Fatto commesso in Martinengo, il 18 aprile 2025.

2) reato previsto e punito dall'art. 337 c.p. perché si opponeva, con violenza, ai Carabinieri della Stazione di Urganò e di Treviglio — che cercavano di contenerlo per consentirne l'accompagnamento in ospedale — colpendo i militari con calci, cercando di morderli, colpendo con calci e con testate il finestrino e le pareti interne dell'autovettura di servizio dei militari e procurando all'Appuntato Scelto C lesioni personali. In Romano di Lombardia e Treviglio, il 18 aprile 2025.

3) reato previsto e punito dall'art. 583 *quater*, 1° comma, c.p. (*come modificato con decreto legge n. 48 dell'11 aprile 2025*) perché con le condotte descritte al capo che precede cagionava all'Appuntato Scelto C , nell'atto e a causa dell'adempimento delle sue funzioni, lesioni personali, consistite in contusioni multiple con prognosi di cinque giorni. In Romano di Lombardia, il 18 aprile 2025.

N. /2025 Reg.Sent.

N. /2025 R.G.

N. /2025 R.G.N.R.

Emessa in data

29.04.2025

Proposta Impugnazione

il _____

da _____

il _____

da _____

IL CANCELLIERE

IRREVOCABILE

dal _____

Bergamo, il _____

IL FUNZIONARIO

Redatta Scheda

il _____

Art.N. _____

Campione Penale

IL CANCELLIERE

Estratto per l'esecuzione

il _____

N. _____ Reg.Es.

IL CANCELLIERE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

- il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna dell'imputato, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione;
- il difensore dell'imputato ha chiesto: quanto al capo 1), sentenza di assoluzione in presenza di causa di non punibilità della desistenza volontaria; quanto ai capi 2) e 3), previo riconoscimento delle attenuanti generiche, che la pena fosse contenuta nel minimo edittale con concessione dei benefici di legge.

MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO

Colto in flagranza dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni descritti in rubrica, A. J. è stato tratto in arresto e condotto dinanzi al Tribunale di Bergamo per la celebrazione del giudizio direttissimo.

All'esito dell'udienza di convalida della misura precautelare, concesso il termine richiesto, il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, dopo avere prestato il consenso all'estensione del processo anche al delitto di tentata violazione di domicilio (capo 1), ne ha domandato la definizione allo stato degli atti.

Quindi, invitate alla discussione, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.

La vicenda può essere riassunta come segue¹.

Attorno alle due di notte del 18 aprile 2025, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Urgnano era stata inviata a , via . n. , su segnalazione di C. D. , preoccupato perché un soggetto stava bussando alla porta della sua abitazione tentando di aprirla.

Giunti sul posto unitamente a personale sanitario, gli operanti avevano trovato l'uomo – poi identificato, mediante rilievi foto-dattiloscopici, in A. J. – sostare nei pressi con fare farneticante, in evidente stato di alterazione psicofisica.

Al fine di trasportarlo presso il Pronto Soccorso di Romano di Lombardia, il giovane nordafricano era stato fatto salire sull'ambulanza, scortata dal veicolo degli operanti; tuttavia, poco dopo, l'imputato aveva iniziato a dare delle testate sui vetri e sulla strumentazione presente nel mezzo, costringendo i volontari del 118 a cercare, invano, di contenerlo.

A quel punto i Carabinieri, nel vedere la scena, avevano provato ad ammanettare il ragazzo che, però, per tutta risposta, aveva sferrato loro una serie di calci, rendendo necessario l'intervento di un'ulteriore pattuglia.

L'imputato, però, aveva continuato a opporsi, puntando i piedi quando gli operanti, in

¹ V. verbale di arresto redatto dai Carabinieri della Stazione di Urgnano, referti sanitari, querela di C. D.

composizione numerica rafforzata, lo avevano fatto salire sul veicolo militare, all'interno del quale aveva sferrato una serie di testate, sui finestrini e sulle paratie.

Allora, per evitare il protrarsi di gesti auto-lesivi, le Forze dell'Ordine lo avevano fatto scendere e portato all'esterno, ma A. J., imperterrito, aveva provato a morderli e colpirli, tanto da costringerli a bloccarlo a terra.

Solo con l'arrivo di un terzo equipaggio e di un'automedica i Carabinieri erano riusciti a trasportarlo presso l'ospedale ove, visitato, gli era stata diagnosticato un "abuso di cocaina" e un'agitazione psicomotoria tale da richiedere una sedazione.

All'Appuntato C. J., in esito alla colluttazione, venivano invece refertate contusioni multiple, con prognosi di cinque giorni.

Tanto premesso, non c'è molto da aggiungere in ordine alla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale contestata al capo 2) dell'incolpazione.

La condotta di A. J., consistita in calci e morsi ai danni degli operanti intervenuti in ausilio del personale sanitario, integra un atto oppositivo al legittimo operato delle Forze dell'Ordine ed esprime una corrispondente e precipua volontà offensiva.

L'elemento soggettivo del reato è sorretto da capacità di intendere e di volere, posto che l'alterazione da abuso di stupefacenti, in assenza di fattori tali da fare sospettare la cronicità dell'intossicazione, per specifico dettato normativo (che guarda, a monte, alla consapevole intenzione della persona di porsi in quello stato) non scalfisce il dolo del gesto.

Parimenti, sussiste il delitto di lesioni di cui al capo 3) – nei termini della certificazione medica che le ha attestate – causalmente riconducibili alla violenza fisica esercitata dall'imputato in danno del Carabiniere C. J.

Al riguardo, tuttavia, si ritiene che la qualificazione giuridica del reato nella più severa ipotesi contestata dal Pubblico Ministero – che, pure, si è adeguato in modo ineccepibile al quadro giuridico attuale - non collimi con il *disvalore complessivo* del fatto, da intendersi esteso alla componente soggettiva dell'autore, che include la consapevolezza dell'entrata in vigore della norma.

Infatti, la previsione, nel corpo del primo comma dell'art. 583 *quater* c.p., del delitto di lesioni (anche lievi o lievissime) cagionate a pubblico ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza "nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni" (l'originaria fattispecie era contingentata all'ipotesi di lesioni, gravi o gravissime, cagionate al "pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive") è stata introdotta solo con il recente decreto legge n. 38 dell'11 aprile 2025, entrato in vigore il 12 aprile 2025.

La disposizione, nell'intenzione storica del Governo che l'ha emanata, assume una vocazione applicativa generale, avente per baricentro la qualifica del soggetto passivo (preposto alla tutela dell'ordine pubblico) e finalizzata a inasprire la sanzione - con una cornice edittale, per le lesioni semplici, che va da due a cinque anni di reclusione - per le condotte offensive dell'incolumità del medesimo.

Tuttavia, la norma penale di nuovo conio copre un ambito applicativo pressoché sovrapponibile alla fattispecie già delineata dagli artt. 582 – 585 – 576 n. 5 *bis*) c.p. che, si ritiene, in quanto più favorevole (perlomeno in ipotesi di lesioni semplici), conserva una pur limitata efficacia temporale trainata dal principio per cui l'ignoranza incolpevole della nuova legge non può generare effetti deteriori per l'imputato.

Si tratta di un fenomeno assimilabile all'*abrogatio sine abolitione* pur se mediata, sul piano concettuale, dalla disposizione di cui all'art. 5 c.p. (risultante dalla sentenza additiva della Consulta n. 364/1988), la cui applicazione in questi termini non costituisce oggetto di divieto ma, anzi, si impone come soluzione aderente ai canoni di un'interpretazione costituzionalmente orientata a fronteggiare le possibili frizioni dell'impiego della decretazione d'urgenza in materia penale con il principio di colpevolezza.

In sintesi, poiché l'art. 583 *quater*, comma I, c.p. come riformulato, è entrato in vigore solo il 12 aprile 2025, non è esigibile che A. J., alla data di consumazione del delitto (avvenuta appena sei giorni dopo la pubblicazione del decreto legge, termine di molto inferiore a quello ordinario, di quindici giorni, in cui opera la *vacatio legis*), avesse di esso conoscenza.

A sostegno di questa conclusione, si pongono due – inscindibili - tipi di considerazioni, l'una di natura generale, l'altra più specificamente ritagliata sul profilo soggettivo dell'imputato.

Sul piano generale, si osserva che:

- per il decreto legge non è prevista una *vacatio* e, quindi, la sua immediata entrata in vigore espone “oggettivamente” l'agente al rischio di commettere reati da esso sanzionati *ex novo* o con pene *ex abrupto* più severe rispetto a quelle vigenti in un momento appena antecedente alla condotta;
- l'attinenza della *vacatio legis* al principio di colpevolezza è delineata dal “combinato disposto degli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 73, terzo comma, Cost., alla «indispensabilità del requisito minimo di imputazione costituito dall'effettiva “possibilità di conoscere la legge penale”, essendo anch'esso necessario presupposto della “rimproverabilità” dell'agente»” (così Corte Cost. con sentenza n. 151/2023, punto 5.1. mot. dir. in richiamo a Corte Cost 364/1988);
- il periodo di sospensione dell'entrata in vigore delle norme dalla loro pubblicazione vale a compensare il principio dell'inescusabilità dell'ignoranza della legge, aspetto particolarmente delicato nel settore penale, chiamato a maneggiare un bene, come la libertà personale, suscettibile di un'irreversibile (e non realmente risarcibile) compromissione;
- alla stregua dei criteri di valutazione della responsabilità colposa (terreno su cui si gioca il rimprovero sotteso all'art. 5 c.p., componente di ogni reato), il decorso del termine di quindici giorni dalla pubblicazione ordinariamente statuito dall'art. 73, comma III, Cost. (in ipotesi di fisiologica procedura parlamentare di introduzione delle norme, penali e non) costituisce il parametro temporale su cui tarare l'*esigibilità* del dovere, da parte del cittadino, di informarsi sull'entrata in vigore della legge;
- sussiste un vero e proprio sinallagma (dettato da regole di convivenza civile prima che da codificazioni) tra l'obbligo del singolo di attivarsi per conoscere il precetto penale e il dovere dello Stato di garantire questa conoscenza, con un *iter* di approvazione dell'atto che comporti, per basilare esigenza di certezza del diritto, un idoneo “tempo di latenza” e non crei insidiose difficoltà al consociato.

Sul piano soggettivo (la cui analisi è necessaria per evitare indebite generalizzazioni), si osserva che A. J. è un giovane extracomunitario in posizione di marginalità sociale (è privo di attività lavorativa, non ha uno stabile domicilio ed è presumibilmente caduto in una dipendenza da sostanze) con una minima conoscenza della lingua italiana (in udienza, non a caso, è stato assistito da interprete): pertanto egli era concretamente privo degli strumenti culturali necessari per riuscire ad avere contezza della pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, appena sei giorni prima del reato, del decreto legge n. 48/2025.

Tali rilievi, evidentemente, non possono condurre a un esito assolutorio (cagionare lesioni suscita un'istintiva consapevolezza di anti giuridicità, per di più riconosciuta dal quadro normativo previgente e più che solidamente "asestato" al momento del fatto), ma portano a sagomare l'addebito sul delitto di cui agli artt. 582 – 585 – 576 n. 5 *bis* c.p. vigente dal 2008² e rispetto al quale è configurabile un onere informativo da parte dell'imputato che, pur se straniero, ha scelto di dimorare nel territorio italiano.

In sintesi, tra le due fattispecie strutturalmente sovrapponibili, nel contingente affastellamento di incriminazioni, va privilegiata quella (più) aderente all'illiceità commessa dall'autore e che meglio "veste" l'elemento soggettivo, in cui si declina la "personalità" della responsabilità penale e in cui rientra anche la conoscenza (*rectius*: conoscibilità) delle norme presenti nell'ordinamento.

Da qui la diversa qualificazione giuridica del reato di cui al capo 3).

Tanto chiarito, i delitti di resistenza – pari a quattro, ovvero al numero di pubblici ufficiali offesi prima che arrivasse la terza pattuglia³ – e di lesioni personali aggravate sono avvinti da concorso formale, essendo stati perpetrati, senza soluzione di continuità, con un'azione unitaria.

Invece, con riguardo al delitto di tentata violazione di domicilio contestato al capo 1), dev'essere rilevato – come si evince dalla querela – che A. J. aveva spontaneamente cessato dal provare a entrare nell'abitazione del D. , abbandonando la condotta criminosa prima dell'arrivo dei Carabinieri e in sostanziale assenza di fattori esterni coartanti.

È sostenibile, dunque, la configurazione della desistenza volontaria, ai sensi dell'art. 56, comma III, c.p., che esclude la punibilità del fatto anti giuridico pur commesso.

La "forzatura" della tapparella, in mancanza di esplicitazione (o di documentazione) di una anche solo temporanea inservibilità del bene, non rientra in un'autonoma fattispecie; la conclusione non muta anche a voler ritenere la causazione di danni, poiché l'azione dell'imputato si è arrestata a un danneggiamento semplice, privo dei crismi di cui all'art. 635 c.p. e derubricato a illecito amministrativo dalla riforma introdotta con d.lgs. n. 7/2016.

Ne deriva, *in parte qua*, l'assoluzione dell'imputato con la formula di cui al dispositivo.

² Segnatamente, la previsione di cui al n. 5 *bis* dell'art. 576 c.p. è stata introdotta con d.l. 92/2008, conv. in L. 125/2008.

³ In tema, come noto, v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 40981 *del* 22/02/2018, dep. 24/09/2018, Rv. 273771 – 01.

Venendo ora al trattamento sanzionatorio, possono essere riconosciute ad A. J. le circostanze attenuanti generiche in ragione della giovane età, dell'incensuratezza (non risultano neppure precedenti di polizia) e delle precarie condizioni di vita in cui versa.

Pertanto, valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p. come sopra esposti, si stima congrua una pena di mesi sette di reclusione, così calcolata: pena base, in relazione al più grave delitto (per massimo edittale) di resistenza a pubblico ufficiale perpetrato in danno del Carabiniere C. , anni uno di reclusione (la protrazione e l'intensità della violenza fisica giustificano il discostamento dal minimo edittale), ridotta *ex art. 62 bis* c.p. a mesi otto di reclusione; aumentata ai sensi dell'art. 81, comma I, c.p. a mesi dieci, giorni quindici di reclusione in relazione agli altri reati (aumento paritario di quindici giorni di reclusione per i tre ulteriori delitti di cui all'art. 337 c.p. e di un mese di reclusione per il delitto di lesioni), ridotta per il rito alla pena finale indicata.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

L'entità della pena irrogata e l'auspicabile efficacia deterrente correlata a questa prima esperienza processuale consentono di riconoscere all'imputato i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p..

P.Q.M.

Visti gli artt. 521, 533 e ss. c.p.p.,

dichiara A. J. responsabile dei reati di cui ai capi 2) e di quello di cui agli artt. 582 – 585 – 576 n. 5 *bis*) c.p. così riqualificato, per effetto dell'art. 5 c.p., il reato di cui all'art. 583 *quater* comma I c.p. contestato al capo 3) e, riconosciute le attenuanti generiche, riconosciuto il concorso formale e operata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di mesi sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.,

riconosce all'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna;

Visti gli artt. 521 - 530 c.p.p.,

assolve A. J. dal delitto ascrittogli al capo 1) in quanto, qualificato nell'ipotesi di danneggiamento semplice, il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Bergamo, 29 aprile 2025

IL GIUDICE
Beatrice Purita